

*Omissis. — Motivi:* 1) In base alla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c, applicabile anche ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di riforma del processo civile (04.07.2009), si omette nella motivazione della presente sentenza ogni riferimento allo "svolgimento del processo".

2) Con il presente procedimento M... B... citava in giudizio l'Agenzia e mediazione creditizia M... s.r.l. nonché B... s.p.a. rappresentando come in data 29.7.2008 avesse stipulato con la prima delle due convenute citate un contratto di mediazione creditizia, come quindi in data 04.08.2008 avesse stipulato grazie all'intermediazione dell'Agenzia e mediazione creditizia M... s.r.l. un contratto di mutuo rimborsabile con la seconda delle due convenute, per l'occasione rappresentata dalla sua mandataria K... s.p.a., come in luogo degli euro 8.000,00 circa che gli erano stati promessi a mutuo ebbe a ricevere un bonifico di euro 1.850,79, da rimborsare con rate mensili decennali di euro 167,00 con un Taeg del 22,03%, come tale tasso debba essere considerato usurario, essendo nel trimestre di riferimento il tasso medio globale rilevato dalla Banca d'Italia pari al 10,07, come a garanzia del rimborso del mutuo risultasse aver sottoscritto un polizza assicurativa con A... s.a. mediante il pagamento di un premio di euro 5.112,20 e come, infine, la firma a lui riconducibile alla scheda di adesione alla polizza fosse apocrifa (firma che pertanto veniva formalmente disconosciuta), di tal che, tanto esposto, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe. Tempestivamente costituitasi in giudizio, l'Agenzia e mediazione creditizia M... s.r.l. chiedeva in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa K... s.p.a. per essere dalla stessa manlevata di quanto eventualmente sarà riconosciuta debitrice rispetto all'attore e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea rappresentando come la firma del M... sulla scheda di adesione alla polizza fosse autentica, come lo stesso fosse stato adeguatamente informato circa le caratteristiche del mutuo che andava sottoscrivendo, come nel calcolo del tasso al fine del livello di soglia usuraria non dovesse essere incluso il costo della polizza giusta istruzioni all'uopo emanate dalla Banca d'Italia e come pertanto nessun tasso usurario fosse ravvisabile nella fattispecie in esame, di tal che concludeva rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate. K... s.p.a., da parte sua, costituitasi all'udienza del 15.12.2009, contestava la fondatezza della domanda attorea, eccependo la propria estraneità ai fatti di causa essendo stata tutta la documentazione compilata dal mediatore creditizio e rilevando come nessun tasso usurario potesse essere ritenuto sussistente in quanto il costo assicurativo non doveva essere conteggiato essendo la polizza un obbligo di legge ai sensi dell'art. 54 del TU n. 180/1950, di tal che concludeva rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.

3) Tanto esposto, rileva in via preliminare il Tribunale come il punto dirimente della presente controversia sia costituito dall'inclusione o meno del costo della polizza assicurativa (stipulata a tutela della garanzia del rimborso del mutuo) nella determinazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'applicazione della normativa antiusura. Per il resto, infatti, non è contestato fra le parti che al momento della stipula del mutuo oggetto di causa il tasso soglia fosse pari circa al 15% di interesse annuo, così come non è contestato (e del resto è documentalmente provato) che il tasso annuo effettivo globale pattuito fosse pari al 22,03 includendo in esso il costo della polizza, mentre escludendo tale onere il tasso pattuito fosse pari al 8,29%. Ne consegue, pertanto, che qualora si ritenesse che nell'individuazione del tasso soglia si debba includere il costo della polizza, la relativa pattuizione dovrà essere dichiarata nulla e quindi nulla dovrà l'attore rimborsare a titolo di interessi o oneri connessi all'erogazione del credito, in applicazione della normativa civilistica dettata in materia di usura (art. 1815 c.c.), mentre, in caso contrario, il tasso di interesse applicato dovrà essere considerato legittimo e come tale dovuto dall'attore.

Così schematicamente riassunto il punto decisivo della controversia, il Tribunale osserva come con la L. 7 marzo 1996, n. 108, il legislatore abbia inteso novellare il reato di usura di cui all'art. 644 c.p., delineando una disciplina in chiave tendenzialmente oggettiva che fa perno su un rapporto di sproporzione fra le prestazioni, predeterminato attraverso una procedura amministrativa di determinazione del livello usurario. In generale, infatti, il reato di usura comune si configura per l'oggettivo superamento del tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa, salvo che si verifichi comunque un abuso delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima di tal che, ove non venga in considerazione l'abuso della situazione di bisogno

come nella fattispecie in esame), l'elemento oggettivo del reato di usura è integrato dall'obiettivo superamento del tasso-soglia degli interessi. Il superamento del tasso soglia, determinato secondo la procedura amministrativa prevista dalla legge, comporta, infatti, una presunzione legale assoluta di usurarietà degli interessi con conseguente applicabilità in sede civilistica del disposto di cui all'art. 1815 c.c. secondo cui se sono pattuiti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, neppure limitatamente alla quota inferiore al tasso soglia.

Più specificamente il comma 3 dell'art. 644 c.p. prevede che "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" mentre a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4: "il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3 oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà". Lo stesso art. 2, ai commi 1 e 2, prevede le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, stabilendo:

1. il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale.

2. la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del ministro del tesoro, sentiti la banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella gazzetta ufficiale".

Ne consegue, pertanto, che la legge ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in oggettivo il livello medio dei tassi d'interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia, aumentato della metà. Di conseguenza la norma di cui all'art. 644 c.p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una complessa procedura amministrativa al termine della quale il Ministro del tesoro ha il ruolo di fotografare, secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

Non v'è poi dubbio che la legge abbia determinato con grande chiarezza il percorso che l'autorità amministrativa deve compiere per individuare l'andamento dei tassi finanziari. Questo percorso postula l'intervento della Banca d'Italia che nella sua qualità di Organo di vigilanza deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie. E tuttavia, com'è logico, questo intervento tecnico per fotografare l'andamento dei tassi finanziari postula comunque delle scelte interpretative da parte dell'Organo di vigilanza tanto in merito alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali effettuare la rilevazione dei tassi medi effettivamente praticati nel trimestre, quanto in merito all'individuazione delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito, che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, quanto delle voci che devono essere escluse, in quanto imposte o tasse, ovvero oneri non collegati all'erogazione del credito. A tal riguardo le istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, indicano analiticamente i dati da segnalare ed il trattamento degli oneri e delle spese. In particolare il punto C4 vigente al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa (Trattamento degli oneri e delle spese), prevedeva che

ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di istruttoria cedente); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"); le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso. 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b); 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i

compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.

Nelle more del giudizio (agosto 2009) sono quindi intervenute nuove istruzioni secondo le quali, per quanto in questa sede può interessare, sempre al punto C4, sono incluse nel calcolo del tasso soglia "le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente", con la precisazione che nelle operazioni di prestito quale quella realizzata dal sig. M... dietro cessione del quinto dello stipendio ai sensi del Dpr n. 180/1950 "le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità e disoccupazione rientrano nel calcolo del tasso".

Tanto esposto, risulta evidente che secondo la Banca d'Italia gli oneri derivanti dalla polizza stipulata dal M... a garanzia del rischio morte del medesimo, in forza delle istruzioni in vigore al momento della stipula del mutuo, non dovevano essere inclusi al fine della verifica del superamento o meno del tasso soglia, sia in quanto detta polizza sarebbe imposta da una norma di legge (art. 54 Dpr n. 180/1950), sia in quanto (ed indipendentemente dall'applicabilità o meno alla presente fattispecie del disposto di cui all'art. 54 Dpr n. 180/1950) la modalità di pagamento del prestito contrattualmente prevista prevedeva la cessione di 1/5 della pensione (cfr. cat. 8 delle istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della stipula del mutuo oggetto di causa). Le nuove istruzioni della Banca d'Italia, invece, includono testualmente il costo relativo ad una polizza analoga a quella oggetto di causa nel novero degli oneri connessi all'erogazione del credito rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia, con previsione altresì di una fase transitoria per consentire agli operatori finanziari di adeguarsi a tale normativa.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti da questo Tribunale. Tra tali oneri rientra quindi (così come vi rientrava in passato) anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto — pacificamente — pattuizione contestuale alla concessione del credito nonché condizione indefettibile perché la banca conceda il mutuo richiesto. Ciò comporta che, nella

determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche del costo della polizza assicurativa, come del resto chiaramente riconosciuto dalle più recenti istruzioni della Banca d'Italia, le quali hanno in tal modo corretto una prassi amministrativa precedente difforme.

Ovviamente, rilevato che l'individuazione di ciò che deve essere incluso nella determinazione del tasso soglia discende direttamente dalla legge (art. 644 c.p.), non può che rilevarsi l'irrilevanza — ai fini della decisione in merito al superamento del tasso soglia — del cambiamento delle istruzioni della Banca d'Italia, le quali — in effetti — devono essere considerate meramente esplicative del dettato normativo (che nel corso degli ultimi 3/4 anni non è minimamente cambiato), di tal che alle stesse non è certamente consentito di apporvi deroghe, ed analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle norme transitorie emanate. A voler intendere diversamente (e quindi a volere attribuire alla Banca d'Italia il potere discrezionale di decidere quale onere debba essere conteggiato e quale meno), infatti, si dovrebbe concludere che la Banca d'Italia svolga non un ruolo meramente tecnico nell'ausilio al Ministero del Tesoro nell'individuazione del tasso soglia come delineato dal legislatore, ma un ruolo in senso lato politico e paralegislativo, con annesso potere di determinare addirittura quando (con il mutamento delle istruzioni e con la disciplina transitoria introdotta) la stessa condotta possa essere considerata illecita, il che — anche in considerazione del principio di legalità e di riserva di legge che informano la materia penalistica — non è ammissibile. Infatti, a tal riguardo era stato precedentemente detto che "in materia di usura, l'eccezione di incostituzionalità, sollevata in relazione al combinato disposto dell'art. 644, comma 3, c.p. e dell'art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 per contrasto con l'art. 25 Cost. sotto il profilo che le dette norme, nel rimettere ad organi amministrativi la determinazione del "tasso soglia", oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, violerebbero il principio della riserva di legge in materia penale, è manifestamente infondata (la Corte ha affermato che il principio della riserva di legge non viene violato dato che la citata legge indica in modo analitico il procedimento da seguire per determinare i tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato compito di "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari, secondo rigorosi criteri tecnici)" (Cass. pen., Sez. II, 18/03/2003, n. 20148).

Ne consegue, pertanto, che, almeno al fine dell'individuazione dell'elemento oggettivo del reato di usura, le istruzioni della Banca d'Italia non assumono carattere vincolante per il giudicante, il quale conserva sempre il potere di sindacare la correttezza e la conformità delle predette istruzioni al dettato legislativo, istruzioni che del resto assolvono fondamentalmente alla più limitata funzione di fornire dei dati statistici al Ministero del Tesoro sulla base di comunicazioni omogenee ricevute dagli operatori creditizi, e nulla più. Così, in effetti, si è recentemente pronunciata in una fattispecie per molti versi analoga la Corte di Cassazione, con una sentenza dettata in materia di commissione di massimo scoperto. Premesso, infatti, che anche la commissione di massimo scoperto, esattamente come il costo della polizza assicurativa oggetto di causa, non era inclusa nelle precedenti istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del tasso di interesse usurario, mentre viene inclusa nelle nuove istruzioni, con annessa norma transitoria, la Suprema Corte, con riferimento a dei contratti bancari stipulati quando erano vigenti le vecchie istruzioni, ha ritenuto che correttamente il giudice del merito avesse considerato la commissione di massimo scoperto al fine dell'individuazione del tasso d'interesse praticato al cliente (Cass. pen., Sez. II, 19/02/2010, n. 12028). Ne consegue, pertanto, che il tasso d'interesse praticato al M., inclusivo del costo della polizza assicurativa, risulta — oggettivamente — abbondantemente superiore al tasso soglia e pertanto, in accoglimento della prima domanda proposta da parte attrice, deve essere dichiarata la nullità della clausola del contratto di mutuo oggetto di causa che prevede la corresponsione di interessi in quanto usurari.

Deve poi, e per gli stessi motivi, in forza delle norme dettate in materia di ripetizione dell'indebito applicabili in caso di declaratoria, anche parziale, della nullità di un contratto, essere accolta la seconda domanda formulata da parte attrice di tal che P. s.p.a. deve essere condannata a restituire di quanto nelle more eventualmente ricevuto dal M. a titolo di interesse e di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione soltanto delle somme percepite a titolo di rimborso del capitale mutuato. Ne consegue, quindi, in accoglimento della terza domanda di parte attrice, che deve essere dichiarato che M. ha diritto a restituire il credito erogato da .

s.p.a. depurato di ogni interesse di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito, in conformità per il resto alla disciplina contrattuale.

L'accoglimento poi delle prime tre domande assorbe e priva d'interesse l'esame della quarta domanda formulata da parte attrice (declaratoria di nullità della scheda di adesione alla polizza assicurativa), domanda peraltro che lo stesso attore aveva formulato testualmente "anche in via eventualmente alternativa alle domande sub 1 e 2". La domanda attorea n. 6, invece, essendo stata espressamente subordinata al mancato accoglimento delle domande n. 1 e 2 ed essendo state le predette domande interamente accolte, non deve essere esaminata in quanto assorbita.

4) Quanto alla domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale e precontrattuale proposta da parte attrice a causa della sottoscrizione della polizza oggetto di causa nei confronti di ██████████ s.p.a. e dell'Agenzia e mediazione creditizia M██████ s.r.l., ovvero nei confronti dei 2 soggetti da lei convenuti, per responsabilità contrattuale e precontrattuale (domanda n. 5 da leggersi unitamente alla domanda n. 7), il Tribunale osserva quanto segue.

Parte attrice, oltre a non aver minimamente quantificato il danno asseritamente patito in conseguenza della stipulazione della polizza, non ha neppure allegato o offerto di provare gli elementi da cui determinare l'esistenza e l'ammontare del danno. Tale domanda, pertanto, non può essere accolta in quanto del tutto sfornita di prova, con conseguente assorbimento di ogni altra questione in merito sollevata da parte attrice. Infatti, "l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale fra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione" (Cass. civ., Sez. I, 15/02/2008, n. 3794), circostanza nel caso di specie non ravvisabile, con conseguente impossibilità di procedere pure ad una liquidazione equitativa del richiesto danno. In effetti, per giurisprudenza pacifica, "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno" (Cass. civ., Sez. II, 07/06/2007, n. 13288): il mancato assolvimento degli oneri istruttori gravanti su parte attrice comporta di conseguenza nella fattispecie in esame la reiezione della proposta domanda, in quanto l'unico danno in senso lato allegato è dato dall'aver pagato interessi usurari, il cui ristoro, tuttavia, è regolato dalle norme sulla ripetizione dell'indebitto, come sopra già statuito.

5) Quanto, infine, alla richiesta risarcitoria attorea di risarcimento del danno anche morale a causa dell'applicazione di tassi usurari e quindi della sussistenza di un fatto previsto dalla legge come reato, il Tribunale osserva quanto segue. Richiamato quanto sopra circa la carenza di prova in ordine al danno patrimoniale, circa il danno morale da reato va osservato che il reato di usura sotto il profilo dell'elemento soggettivo si caratterizza per la necessità della presenza quanto meno del dolo generico, inteso come la "coscienza e volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell'illiceità degli interessi o altro vantaggi ricevuti, in concomitanza (per l'ipotesi di usura «soggettiva») con la conoscenza della precaria condizione dell'usurato" (Cass. pen., Sez. II, 01/04/2003, n. 20176). Non essendo pertanto ravvisabile un reato d'usura colposa, il Tribunale osserva che nel caso di specie, malgrado la pattuizione di un tasso di interesse oggettivamente usurario (il che è sufficiente per l'applicazione delle disposizioni civilistiche di cui all'art. 1815 c.c.), il fatto che lo stesso fosse stato

applicato in stretta aderenza alle istruzioni della Banca d'Italia valga ad escludere (o quanto meno a porre in forte dubbio) la presenza in capo ai convenuti della coscienza e volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell'illiceità degli interessi o altri vantaggi ricevuti, presupposti invece richiesti dalla citata giurisprudenza per la configurabilità del delitto d'usura. Di conseguenza, dal momento che la categoria del danno non patrimoniale è configurabile nel caso del cosiddetto danno morale, derivante dalla sofferenza contingente e dal turbamento d'animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato ovvero b) nell'ipotesi in cui, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (Cass. civ.; Sez. II, 24/05/2010, n. 12613), nel caso di specie, stante l'inconfigurabilità del reato d'usura in quanto la condotta posta in essere dalle convenute, alla luce di quanto sopra riferito, deve essere ascritta a colpa (per quanto grave involgendo la responsabilità di operatori qualificati del settore ai quali, pertanto, l'ordinamento si fa lecito richiedere una diligenza maggiore rispetto a quella pretesa da chi non ha particolare competenze nel settore) e non a dolo e stante la mancata lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito (neppure allegato da parte attrice), anche la richiesta risarcitoria del danno morale deve essere disattesa.

6) Il tenore delle decisioni fin qui assunte porta poi inevitabilmente al rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'Agenzia e mediazione creditizia M.....s.r.l. nei confronti del M..... La predetta convenuta, in effetti, fonda la propria richiesta risarcitoria in reazione alla tesi sostenuta di parte attrice in ordine all'applicazione di tassi usurari, ma dal momento che dal punto di vista oggettivo, come sopra rilevato, vi è stato il superamento del tasso soglia nella determinazione complessiva del tasso d'interesse pattuito nel contratto di mutuo oggetto di causa, è evidente che il M..... nel pretendere il risarcimento del danno, anche morale, derivante dal delitto d'usura non ha commesso certamente alcun illecito extracontrattuale degno di essere risarcito, come invece sostenuto dalla convenuta, e questo sebbene questo Tribunale abbia ritenuto — alla luce delle istruzioni della Banca d'Italia in vigore al momento della determinazione del tasso d'interesse — non configurabile nella fattispecie in esame il requisito del dolo necessario per l'integrazione del delitto d'usura. Quanto, invece, alla richiesta di manleva formulata dall'Agenzia e mediazione creditizia M.....s.r.l. nei confronti della terza chiamata K..... s.p.a. con riferimento a quanto eventualmente fosse condannata a risarcire o a restituire a favore dell'attore a seguito accertata nullità della clausola relativa agli interessi applicati, il Tribunale osserva che in realtà l'Agenzia e mediazione creditizia M.....s.r.l. non è mai stata destinataria da parte del M..... di alcuna domanda restitutoria (che in effetti l'attore ha rivolto elusivamente nei confronti di B..... s.p.a.), mentre tutte le domande risarcitorie nei suoi confronti proposte sono state rigettate. Ne consegue, pertanto, che non essendo stata la convenuta condannata a restituire o a risarcire alcunché all'attore, nessuna manleva può essere ipotizzata nei confronti della terza chiamata K..... s.p.a., se non per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite riconosciute a favore dell'attore, delle quali si tratterà in seguito.

8) Analogamente, la richiesta di K..... s.p.a. di porre a carico dell'Agenzia e mediazione creditizia M..... s.r.l. l'eventuale risarcimento riconosciuto da questo Tribunale all'attore, a prescindere da ogni questione circa la tempestività o meno della predetta domanda, viene di fatto assorbita dal mancato accoglimento della domanda risarcitoria attorea. In secondo luogo il Tribunale rileva in ogni caso, d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 19/05/2008 n. 12637 secondo cui "l'interesse all'impugnazione — inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo — deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica"), l'assenza di interesse giuridico in capo alla terza chiamata alla pronuncia richiesta.

Parte attrice, infatti, non ha proposto alcuna domanda nei confronti di K.....s.p.a., da lei neppure convenuta nel presente giudizio, essendosi limitato il M..... a proporre le proprie domande nei confronti delle 2 convenute originarie, ovvero B.....s.p.a. e l'Agenzia e mediazione

credizia M s.r.l., di tal che questo Tribunale nessuna pronuncia di condanna verso K s.p.a. ed a favore dell'attore avrebbe potuto pronunciare, pena incorrere nel vizio di ultrapetizione, con conseguente inconfigurabilità di alcun interesse giuridicamente apprezzabile in capo alla terza chiamata di sentire condannare direttamente l'Agenzia e mediazione creditizia M s.r.l. al risarcimento del danno, in quanto — in ogni caso — mai la terza chiamata avrebbe potuto essere direttamente condannata, essendo possibile esclusivamente una sua condanna a titolo di manleva a favore dell'Agenzia e mediazione creditizia M s.r.l. Né è possibile nella fattispecie in esame applicare il principio dell'estensione automatica della domanda in quanto "il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore" (Cass. civ., Sez. III, 08/11/2007, n. 23308), e questo "in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo" (Cass. civ., Sez. III, 11/08/2004, n. 15563), di tal che, dal momento che la convenuta ha citato in giudizio K s.p.a. non indicandola come responsabile esclusiva ed alternativa dei danni patiti dall'attore, ma in quanto tenuta alla manleva nei suoi confronti, nessuna estensione della domanda può essere ipotizzata e quindi nessun interesse giuridico ha la terza chiamata a chiedere che l'eventuale condanna a favore dell'attore sia posta a carico della sua chiamante.

9) Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva quanto segue. L'assenza di domande fra M e K s.p.a. induce il giudicante a ritenere giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite fra le predette parti. Analogamente, l'assenza di domande fra K s.p.a. e L s.p.a. comporta la compensazione delle spese di lite.

Tale conclusione deve quindi essere estesa ai rapporti fra la s.p.a. e l'Agenzia e mediazione creditizia M s.r.l. in quanto fra queste due parti nessuna domanda è stata sviluppata nel presente giudizio.

Quanto, invece, agli altri rapporti giuridici, va osservato che l'acclarata nullità della clausola relativa alla determinazione dell'interesse usurario non può che far ritenere il M come la complessivamente vincitrice del presente giudizio rispetto alle sue due convenute, ovvero 24-7 s.p.a. e l'Agenzia e mediazione creditizia M s.r.l. (la quale risulta altresì soccombente rispetto alla propria domanda risarcitoria proposta verso l'attore). Tuttavia, il rigetto delle domande risarcitorie attoree costituisce giusto motivo ex art. 92 c.p.c. di compensazione delle spese di lite nella misura del 50%.

Tanto esposto, il Tribunale, al fine dell'esame della richiesta di manleva formulata dall'Agenzia e mediazione creditizia M s.r.l. nei confronti di K s.p.a. limitatamente alla rifusione delle spese di lite riconosciute al M, osserva in via generale come sia l'Agenzia e mediazione creditizia M s.r.l., nella sua qualità di mediatrice, sia s.p.a., nella sua qualità di banca mutuante, sia K s.p.a., nella sua qualità di mandataria della s.p.a., debbano essere ritenute corresponsabili dell'avvenuta pattuizione di interessi usurari, anche alla luce della natura di operatore professionale di ciascuna delle tre predette parti.

Quanto alla posizione dell'Agenzia e mediazione creditizia M s.r.l., va infatti detto che "il mediatore tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (cd. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà un mandato), ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile" (Cass. civ., Sez. III, 14/07/2009, n. 16382), diligenza che deve uniformarsi al livello dell'organizzazione ed alle caratteristiche dell'affare di guisa che vengano verificati tutti quegli elementi che possano incidere sulla sicurezza del medesimo (Trib. Bari, Sez. I, 06/02/2007, Trib. Monza, Sez. IV, 04/09/2006). Ne consegue, pertanto, che un mediatore creditizio professionale non può ritenersi esente da qualsivoglia responsabilità in ordine alla pattuizione di interessi usurari concordati mediante la sua mediazione (e questo indipendentemente dal soggetto che in concreto ha introdotto tale pattuizione), in quanto tale informazione, rientrando nell'oggetto tipico e caratterizzante della prestazione del mediatore, doveva essere quanto meno prospettata al cliente, al quale in concreto è stato fatto stipulare un contratto parzialmente nullo (e che pertanto non farebbe



sorgere il diritto al compenso: Cass. civ., Sez. III, 26/09/2005, n. 18779) di tal che non può che ravvisarsi una sua corresponsabilità in ordine alla statuizione di interessi usurari. Analogamente anche la mandataria K. s.p.a. e la mutuante s.p.a., nella loro qualità di operatori professionali, ed indipendentemente dal soggetto che ha in concreto determinato le clausole usurarie, devono in ogni caso essere ritenute corresponsabili delle stesse, in quanto incombeva su di loro — quanto meno — il generale dovere di diligenza sulla correttezza dell'operazione finanziaria posta in essere, dovere nel caso di specie evidentemente non assolto. Ciò posto, il Tribunale ritiene le due convenute e la terza chiamata corresponsabili in misura (1/3 ciascuna) dell'avvenuta stipulazione del contratto nullo, malgrado la diversità dei ruoli e dei titoli in forza dei quali sono state coinvolte nel presente giudizio (si veda Cass. civ., Sez. III, 30/03/2010, n. 7618, secondo cui "quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intersorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo".

Tale premessa, come detto, è finalizzata all'esame della domanda di manleva proposta dall'Agenzia e mediazione creditizia M. s.r.l. nei confronti di K. s.p.a., ai limitati fini della ripartizione delle spese di lite. Infatti, la richiesta di manleva include necessariamente anche la parte relativa alla liquidazione delle spese di lite riconosciute a favore dell'attore, di tal che K. s.p.a., in ragione della propria corresponsabilità nella stipulazione di un tasso di interesse usurario, dovrà essere condannata a tenere indenne l'Agenzia e mediazione creditizia M. s.r.l. di 1/3 delle spese di lite che questa corrisponderà a K.

Quanto, invece, alla ripartizione delle spese di lite fra l'Agenzia e mediazione creditizia M. s.r.l. e K. s.p.a., alla luce del tenore delle decisioni assunte (e quindi del ridimensionamento economico della pretesa della convenuta) e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ritiene il Tribunale sussistenti giusti motivi per una loro integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. — *Omissis*.